

Io mi sono arreso alle ragioni della Commissione per desiderio di conciliazione, ed anche perchè temevo che ove venisse stabilita un'amministrazione nel Ministero, questa avrebbe potuto divenire gravosissima e piena di responsabilità. L'occupazione prima dell'espropriazione ci pareva un temperamento che i proprietari non avrebbero dovuto respingere. Ma poichè vidi che essi non facevano buon accoglimento al medesimo, ho accettato la redazione della Commissione.

**Presidente.** Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 8, che ho letto or ora.

(È approvato.)

“ Art. 9. Qualora il proprietario non faccia alcuna dichiarazione, ovvero non si obblighi di eseguire i miglioramenti agrari prescritti, od obbligandosi, non curi di dare ad essi cominciamento nel termine di che all'articolo precedente, il Governo avrà diritto di espropriare i rispettivi possessi a tenore della legge del 25 giugno 1865, numero 2359. ”

A quest'articolo 9, l'onorevole Venturi propone la seguente aggiunta:

“ Il prezzo da attribuirsi ai terreni da espropriarsi dovrà consistere nella rendita annuale capitalizzata al 6 per cento, per quei terreni la di cui proprietà nelle mani dell'espropriando rimonti ad oltre 40 anni indietro.

“ Per quelli poi acquistati dopo quell'epoca dovrà consistere nel prezzo di acquisto, calcolando i miglioramenti fattivi e facendo il dovuto scòmpùto in proporzione della feracità del terreno espropriato, con quello che non sarà espropriato.

“ La stessa regola dovrà seguirsi pei terreni enfiteutici. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Venturi.

**Venturi.** In questa legge sarebbe stato mio intendimento di proporre qualche emendamento radicale. Però, il desiderio che tutti abbiamo, ed io più di tutti, che essa sia condotta subito in porto, mi ha impedito di far questo.

**Presidente.** Sono quattro sedute che abbiamo consacrato a questo disegno di legge, mi pare che non siano poche!

**Venturi.** Sta bene.

Io voglio solo fare quest'emendamento, il quale non cambia affatto l'economia ed il sistema della legge stessa.

Ecco qual'è il criterio della mia aggiunta a quest'articolo 9.

Si dovrà espropriare, e l'espropriazione non è

una massima, perchè qui lo scopo della legge è quello d'invitare i proprietari a fare opera patriottica al fine di migliorare i loro fondi, opera che va anche a vantaggio di essi.

Dippiù nell'articolo 18 noi diamo un bel premio a quelli i quali avranno bonificati i loro terreni, premio che si risolve in dieci anni di assoluzione dalla fondiaria. E, considerato come oggi si paga la fondiaria, è un premio non indifferente quello di liberarli da quella spesa per 10 anni.

Ora, io dico: perchè noi nel valutare il valore di questi fondi dovremo stare alla regola della legge 25 marzo 1865, e non dovremo stabilire un criterio speciale per garantire l'interesse dello Stato? L'aggiunta mia ha questo concetto: per chi possiede i terreni al di là di 40 anni, ossia ad una epoca quando i terreni avevano realmente poco valore, io credo che si debba, per desumerne il prezzo, valutarli dalla rendita attuale del fondo capitalizzata al sei per cento, e mi pare che in questo modo non si dia altro che il giusto valore alla cosa in sè. Se poi si tratta di terreni acquistati da 40 anni in qua, ossia quando già il valore dei fondi qui era caro, allora dato l'aumento per i miglioramenti che siano stati fatti a questi fondi dall'epoca dell'acquisto all'epoca dell'espropriazione fatta la debita proporzione fra i terreni più fertili e quelli che lo sono meno, e accertato il più e il meno, si valuti in questo modo l'indennizzo. Credo che questa sia una grande salvaguardia per l'interesse dello Stato, e che sia cosa giusta per evitare un'infinità di liti. Dichiaro però alla Camera, e spero che l'onorevole relatore della Commissione voglia prestare orecchio a quello che sarò per dire, che qualora e Commissione e Governo non accettino questa mia aggiunta, io intendo di ritirarla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Peruzzi, relatore.** Io aveva prestato orecchio a tutto quello che aveva detto l'onorevole Venturi, quantunque guardassi una carta, ma più specialmente ho prestato orecchio, e con sentimento di riconoscenza, all'ultima parte del suo breve discorso: rispetto alla quale mi permetto di osservare che sopra un emendamento di quest'importanza sarebbe molto pericoloso che il Ministero e la Commissione si pronunziassero così seduta stante senza avere avuto il tempo di esaminarlo; in secondo luogo poi, quest'emendamento altererebbe l'applicazione della legge sulle espropriazioni che ha formato base del progetto del Ministero e di quello della Commissione. Vedo l'onorevole De